prorevi auditing S.r.l.

NOTA INFORMATIVA 18/2026:

IVA NELLE PERMUTE: NUOVA BASE IMPONIBILE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Il nuovo criterio: valore monetario concordato dalle parti;
2. Il costo come limite minimo. Il conguaglio in denaro;
3. Esempio.

La presente informativa aggiorna e sostituisce integralmente l'Informativa n. 15/2026, alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2026: il limite minimo della base imponibile IVA delle permute comprende tutti i costi diretti e indiretti riferibili ai beni o servizi scambiati, anche se non gravati da IVA, incluse le quote imputabili delle spese generali. Si riporta il testo completo aggiornato, con il relativo esempio.

prorevi auditing S.r.l.

1. Il nuovo criterio: valore monetario concordato dalle parti

La L. 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha ridefinito la base imponibile IVA delle permute, superando sia il precedente criterio del valore normale, applicabile fino al 2025, sia quello del costo introdotto dalla Legge di bilancio 2026.

Per le operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, rileva il valore monetario determinato contrattualmente dalle parti, fermo restando il limite minimo dei costi riferibili alle rispettive prestazioni (vedi p.2). Restano salvi i comportamenti adottati fino al 23 maggio 2026 conformemente alla disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2026 oppure, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, a quella vigente al 31 dicembre 2025. Non sono ammessi rimborsi o variazioni dell'imposta precedentemente liquidata.

2. Il costo come limite minimo: il conguaglio in denaro

Il valore monetario concordato dalle parti non può essere inferiore ai costi complessivi riferibili alla rispettiva cessione o prestazione, determinati al momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA. Ciascuna parte deve quindi verificare tale limite anche in presenza di un valore contrattualmente concordato.

Nello Speciale Telefisco del 24 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rilevano tutti i costi diretti e indiretti riferibili ai beni o servizi permutati, anche se non gravati da IVA, non accogliendo la tesi restrittiva prospettata da Assonime nella circolare n. 16/2026 (secondo cui rilevano solo i costi di diretta imputazione assoggettati a IVA, con esclusione dei costi generali).

Sono compresi, ove riferibili all'operazione, i costi di acquisto, produzione e lavorazione, del personale, di manutenzione, logistica, trasporto e magazzinaggio, gli oneri finanziari e le quote imputabili dei costi generali e di struttura. Restano esclusi soltanto i costi privi di collegamento, diretto o indiretto, con i beni o servizi scambiati (es. i costi di sedi o reparti estranei alla permuta, senza risorse o servizi condivisi).

È opportuno documentare il costo complessivo e i criteri di imputazione dei costi comuni, che devono essere ragionevoli, coerenti e verificabili. L'Agenzia non ha indicato uno specifico metodo di riparto. Per i beni usati, occorre considerare le condizioni al momento dello scambio, senza assumere automaticamente il costo storico o il valore contabile netto.

Se il valore concordato è inferiore ai costi complessivi, la base imponibile deve essere pari a tali costi. Secondo Assonime, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che i costi complessivi eccedono il valore contrattuale. L'eventuale conguaglio in denaro concorre al corrispettivo della cessione o prestazione di maggior valore, senza costituire un'operazione autonomamente imponibile.

3. Esempio

Alfa cede a Beta un macchinario in cambio di servizi di sponsorizzazione. I costi diretti e indiretti sono pari a euro 17.000 per Alfa e euro 6.000 per Beta. Si ipotizza IVA al 22% e valori contrattuali al netto dell'imposta.

Valore concordato di euro 20.000 per entrambe le prestazioni: ciascuna applica l'IVA su euro 20.000; le reciproche obbligazioni (corrispettivi e IVA) si compensano.

Valore concordato di euro 10.000 per entrambe: Alfa applica l'IVA su euro 17.000, Beta su euro 10.000. I 7.000 euro aumentano soltanto la base imponibile, non il corrispettivo. Dopo la compensazione, Beta versa ad Alfa euro 1.540 di differenza IVA.
Macchinario valutato euro 23.000 e servizi euro 20.000: Beta versa ad Alfa euro 3.660, di cui euro 3.000 di conguaglio, già incluso nel valore del macchinario, ed euro 660 di differenza IVA.